



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 17 del 29/12/2017
Registro Generale N. 1670 del 30/12/2017

OGGETTO :

Impegno di spesa per incarico di adeguamento del progetto del servizio unico ARO 2 LE per spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate. Ing. Riccardo Bandello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO :

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, così come modificata dalla Legge regionale n. 20-2016, ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevedeva la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che con atto deliberativo della Giunta Regionale pugliese del 23 ottobre 2012 n. 2147 veniva approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) con, tra gli altri, l'ARO2/LE costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Verole, San Donato, Cavallino;
- che il Comune di Martignano in seguito agli esiti di un ricorso al capo dello Stato veniva inserito in altro ARO;
- che con decreto n. 2 del 18.06.2013 — avente ad oggetto: "DGR 957/2013 — Procedure sostitutive. COSTITUZIONE dell'ARO 2/LE" — l'allora commissario ad acta, dr. Campobasso approvava il testo della convenzione dell'ARO 2/LE, allegato al predetto decreto e parte integrante dello stesso; nominato "il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell'ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di Melendugno Ing. Marco Poti, quale Presidente dell'ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di San Donato di Lecce Dott. Ezio Conte, quale Vicepresidente dell'ARO 2/LE; il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE, Ing. Antonio Castrignano, dipendente del Comune di Calimera;
- che finalità principale della suddetta Convenzione era la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- che la lettera a) dell'art. 5 della suddetta Convenzione demandava all'Assemblea l'adozione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la formale approvazione.
- che con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 13/03/2014 veniva approvato il Regolamento per la dotazione di Personale per il funzionamento dell'Ufficio comune dell'ARO2/LE;
- che con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 13/03/2014 veniva costituito l'Ufficio comune dell'ARO2/LE;
- che con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 24/06/2014 veniva approvata la "Relazione sugli obblighi di servizio per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili" e dato atto

che l'Ufficio comune ARO2/LE avrebbe provveduto a conformare il progetto di servizio di cui in narrativa alle linee programmatiche contenute nella Relazione sugli obblighi di servizio di cui alla presente;

- che con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 24/06/2014 veniva approvato il Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani", redatto dal Responsabile dell'Ufficio comune di ARO2/LE;
- che con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 25/07/2014 veniva approvato il Programma Preventivo di Gestione per l'espletamento delle funzioni comuni dell'ARO2/LE;
- che occorreva rapidamente pervenire alla adozione del progetto del servizio che, già nella disponibilità di questa ARO, necessitava di aggiornamenti in esito dei provvedimenti anzi richiamati;
- che nello specifico per le finalità suddette si rendeva necessario assicurare all'Ufficio comune di ARO un supporto specialistico, atteso che il personale disponibile non è dotato di adeguate competenze in materia, soprattutto tenuto conto del fatto che la progettazione già nella disponibilità dell'ATO LE1 era stata predisposta da professionista incaricato, dotato di esperienza nella materia di cui trattasi;
- che, alla luce di quanto sopra, con propria precedente determinazione n. 4 del 30-09-2016 si è stabiliva di affidare all'Ing. Riccardo Bandello l'incarico di supportare l'Ufficio comune di ARO2/LE nell'adeguamento del progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni costituenti questa ARO;
- che il progetto predisposto veniva sottoposto alle valutazioni delle amministrazioni interessate per l'espressione delle proprie osservazioni;
- che a seguito delle osservazioni pervenute occorreva porre in essere i necessari adeguamenti del progetto di cui trattasi;
- che inoltre entrava, nel frattempo, in vigore il codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50-2016, con nuovi orientamenti in ordine alla causa di incompatibilità del ruolo di RUP e quindi con l'obbligo di adeguamento delle procedure già poste in essere dall'ARO 2 LE;
- che quindi si rendeva necessario e urgente provvedere all'adeguamento dell'anzidetta progettazione redatta dall'Ufficio dell'ARO col supporto dell'ing. R. Bandello, libero professionista ed esperto nella materia di cui trattasi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 20-05-2016, con la quale, atteso quanto sopra, si disponeva di affidare al medesimo Ing. Riccardo Bandello, ricorrendo le condizioni per l'affidamento diretto, sia per gli importi in gioco, che non eccedono la soglia di Euro 40.000,00, sia per inevitabile continuità logica con l'attività precedentemente resa dal professionista anzi citato, l'incarico di adeguare il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell'ARO 2 LE alle osservazioni prodotte dalle amministrazioni interessate sulla proposta progettuale intermedia anche estendendo tale attività all'intervenuta modifica normativa di cui al D. Lgs. n. 50-2016, dando atto che l'importo della prestazione non eccede la somma limite per l'affidamento diretto dei servizi;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di dover impegnare la spesa, quantificata per questa fase in Euro 12.000,00 IVA e CAP inclusi, che deve trovare copertura nel quadro economico del progetto in parola;

DATO atto che tra lo scrivente e il tecnico incaricato di cui alla presente non vi è conflitto d'interessi;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

Di richiamare qui la narrativa che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di impegnare per le ragioni di cui in narrativa la spesa di Euro 12.000,00 al cap. 1593/1 del bilancio 2017 in favore dell'Ing. Riccardo Bandello;

Di dare atto che tra lo scrivente e il tecnico di cui alla presente non vi è conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62-2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE
(Ing. Antonio Castrignanò)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 DLgs. n. 39-93